



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**DOCUMENTO DI RICERCA**

# **PRINCIPALI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023**

---

**Roberto De Luca**

**Nicola Lucido**

**AREA DI DELEGA**

**Finanza aziendale**

**CONSIGLIERE DELEGATO**

**Antonio Repaci**

**17 FEBBRAIO 2023**



corrono il rischio di superarle temporaneamente in un anno particolare e/o in mercati volatili. Pertanto, se l'impresa durante l'anno di riferimento supera le soglie finanziarie o di ULA previsti, questa circostanza non comporta l'immediata modifica della sua situazione, in quanto conserverà la condizione di PMI con la quale ha iniziato l'anno. Tale condizione, tuttavia, sarà persa laddove il superamento dei limiti avvenga per due esercizi consecutivi. Allo stesso modo, un'impresa acquisirà la condizione di PMI se era precedentemente considerata grande, ma è ricaduta al di sotto dei tetti stabiliti per due esercizi consecutivi, come si evince dalla tabella seguente.

Tabella 6 - Superamento delle soglie e mantenimento della condizione di PMI

CASO N.	N (ANNO DI	N-1	N-2	CONDIZIONE DI PMI
1	PMI	non-PMI	non-PMI	non-PMI
2	PMI	PMI	non-PMI	PMI
3	PMI	PMI	PMI	PMI
4	PMI	non-PMI	PMI	PMI
5	non-PMI	PMI	PMI	PMI
6	non-PMI	non-PMI	PMI	non-PMI
7	non-PMI	PMI	non-PMI	non-PMI
8	non-PMI	non-PMI	non-PMI	non-PMI

Fonte: rielaborazione da Commissione Europea, "Guida dell'utente alla definizione di PMI"

L'articolo 4, paragrafo 2, tuttavia, non si applica alle imprese che superano le soglie pertinenti per le PMI in seguito a un cambiamento di proprietà conseguente a una fusione o a un'acquisizione, situazione che di solito non è considerata temporanea e non è soggetta a volatilità. Le imprese oggetto di un cambiamento di proprietà devono essere valutate sulla base della loro struttura azionaria al momento della transazione, non al momento della chiusura degli ultimi conti. In questo caso, pertanto, la perdita della condizione di PMI potrebbe essere immediata.

## 8. L'intensità di aiuto effettiva e la cumulabilità tra le misure

Per quanto riguarda il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, in caso di concomitanza con altri incentivi che sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 consente il cumulo dell'agevolazione in esame con le altre misure di favore, nel presupposto che l'ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall'irrelevanza ai fini fiscali del credito d'imposta.

Di recente, l'Agenzia delle entrate (Risposta ad Interpello n. 360 del 16.09.2020) ha ribadito la possibilità di cumulare credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e investimenti in beni strumentali, nel rispetto del costo complessivamente sostenuto, sia per beni materiali ordinari, sia per beni materiali 4.0. Con la Circolare 9/E del 2021, tale concetto è stato ribadito, consentendo il cumulo

<sup>64</sup> Ultimo periodo contabile approvato.



(nei limiti citati) con altre misure agevolative (di tipo fiscale e non)<sup>65</sup>. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative. Alle stesse conclusioni l'AdE (Risposta n. 332/2022) è giunta in relazione al credito d'imposta per investimenti in aree ZES.

Giova sottolineare come, di recente, la possibilità di cumulo degli incentivi ha conosciuto un nuovo momento di incertezza in seguito all'emanazione della Circolare MEF n. 21 del 14.10.2021<sup>66</sup> in tema di PNRR, nell'ambito della quale si esplicitava il divieto di doppio finanziamento espressamente previsto dalla normativa europea<sup>67</sup>, il quale stabilisce che lo stesso costo di un investimento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Le rimostranze e i dubbi da più parte sollevati sono state chiarite definitivamente con la Circolare MEF n. 33 del 31.12.2021, effettuando una distinzione tra i concetti di doppio finanziamento e di cumulo.

In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, in base al quale "il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "[...] a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo [...]" (divieto di doppio finanziamento).

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto "doppio finanziamento", che rimane in ogni caso vietato. In relazione alle misure agevolative finora analizzate, il MEF stabilisce esplicitamente che i concetti sopra esposti valgono anche *"per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche"*.

---

<sup>65</sup> Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

<sup>66</sup> "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR".

<sup>67</sup> Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.



Ai fini della possibilità di cumulo e dei relativi limiti, il calcolo dell'effettivo incentivo, che deve tenere conto del beneficio fiscale può essere meglio chiarito attraverso il ricorso a un esempio pratico, ipotizzando l'acquisto di beni strumentali "4.0" nell'anno 2021 (con aliquota agevolativa pari al 50%).

Tabella 7 - Esempio di calcolo delle agevolazioni effettive

A	Investimento	1.000.000
B	Credito imposta CIM (45%)	450.000
C	Credito imposta beni 4.0 (50%)	500.000
D	Risparmio IRES (24%) su credito 4.0	120.000
E	Risparmio IRAP (3,9%) su credito 4.0	19.500
<b>Totale agevolazioni (B + C + D + E)</b>		<b>1.089.500</b>

Come si evince dalla tabella sopra riportata, nel caso di specie le agevolazioni complessive supererebbero il costo di acquisto e, di conseguenza, dovranno essere rideterminate al fine di rientrare nella soglia massima consentita. A tale scopo, ipotizzando di mantenere invariato l'intensità di aiuto relativa al credito CIM, è possibile agire sull'aliquota relativa al credito d'imposta 4.0, che dovrà essere ridotta fino a circa il 43%, come specificato di seguito.

Tabella 8 - Rimodulazione delle agevolazioni

A	Investimento	1.000.000
B	Credito imposta CIM (45%)	450.000
C	Credito imposta beni 4.0	430.000
D	Risparmio IRES (24%) su credito 4.0	103.200
E	Risparmio IRAP (3,9%) su credito 4.0	16.770
<b>Totale agevolazioni (B + C + D + E)</b>		<b>999.970</b>

Per quanto riguarda la Nuova Sabatini, le regole di limitazione al cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili siano inquadrabili come aiuti di Stato<sup>68</sup>; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese, le quali non configurano aiuti di Stato.

L'ammissibilità del cumulo con super ammortamento e iper ammortamento stabilita dalla Circolare AdE n. 4/E del 30.03.2017 può essere dunque traslata al credito d'imposta per investimenti in beni

<sup>68</sup> In caso contrario, le agevolazioni sarebbero cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste da:

- art. 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese ed il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
- art. 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia il 50% dei costi ammissibili, nelle Regioni meno sviluppate ed il 40% nelle altre Regioni;
- art. 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, ossia il 50% dei costi ammissibili.



strumentali in precedenza analizzato. La cumulabilità è ammessa altresì in relazione al CIM, qualora l'agevolazione concedibile nell'ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, non superi l'intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 del Decreto interministeriale del 25 gennaio 2016<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> 1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 17 del regolamento GBER. 2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento. 3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 1388/2014.